COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Via Nuova n. 1- Tel. 0736/304122-304457 fax 0736/304463- P.Iva 00364960443

e.mail: com. maltignano @provincia.ap.it

Prot. n.40/2018 / Ord. **Prot. 0004553/ Gen.**

Oggetto: Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza Ticino dal giorno 29/05/2018 fino al termine dei lavori - Motivo: lavori di riqualificazione della scarpata dell'area verde in Piazza Ticino -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale di affidamento dei lavori di "Riqualificazione della scarpata dell'area verde in Piazza Ticino" prot. N.0004514 del 28/05/2018 Alla ditta Sabatini Costruzioni con sede in Maltignano in Via Mediana Superiore n.3 ;

Considerata:

- la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale:

Località	**Piazza Ticino**
Periodo di validità	Dalle ore 7.00 di Martedì 29/05/2018 fino al termine dei lavori
Motivo	Lavori di riqualificazione scarpata area verde

- necessità di istituire temporaneamente un senso unico alternato della circolazione dei veicoli indicata degli stessi nell'area sotto indicata del territorio comunale:

Località	**PIAZZA TICINO**
Periodo di validità	Dalle ore 7.00 di Martedì 29/05/2018 fino al termine dei lavori
Motivo	Lavori di riqualificazione scarpata area verde

Visti il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni
, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992 , n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che , a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico , si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 Maggio 1997 , n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il decreto sindacale di responsabilità del servizio n. 17/3764 del 29/05/2014 reso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/00;

O R D I N A

1. **L' istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli ,** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato :

Località	**PIAZZA TICINO**
Periodo di validità	Dalle ore 7.00 di Martedì 29/05/2018 fino al termine dei lavori

2. **L'apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali , rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura della richiedente Impresa **"SABATINI COSTRUZIONI SRL ."** che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa , durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

3. Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

4. Sarà consentito il transito ai soli residenti compatibilmente con l'esecuzione dei lavori

5. Il Responsabile dell'Ufficio è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
   - Comando Polizia Locale di Maltignano;
   - Impresa "Sabatini Costruzioni srl"

6. Gli operatori del Servizio di polizia Locale di cui all'Art.12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

7. A norma dell'Art.3 comma 4 , della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza , in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n.1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia .

8. In relazione al disposto dell'articolo 37 , comma 3, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni , sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti ,al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo Articolo 74 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Armando Falcioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993